

LE STRADE DEL DIACCIALONE

Avv. Marco Petreni

Facendo seguito all'articolo, pubblicato sullo scorso numero di questo notiziario, appare opportuno trattare anche la situazione delle strade vicinali, che attraversano l'azienda "Soc. Agricola Diaccialone-s.n.c. di Pallini Marcello". Infatti, il tecnico, incaricato dal Comune di Capalbio, non avendo potuto accedere a dette strade vicinali per la presenza di un cancello, ha fornito copia della documentazione, esibita dalla detta società a giustificazione della chiusura delle strade stesse.

In particolare è stato sostenuto dalla "Agricola Diaccialone" la legittimità della presenza del cancello in base ad alcuni provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, sia in sede penale che amministrativa.

Tali provvedimenti sono rappresentati da una Ordinanza del T.A.R.-Toscana, emessa il 14.03.96 nel corso del giudizio, promosso dalla "Agricola Diaccialone" per l'annullamento di un provvedimento del Comune di Manciano, la Sentenza n. 6820/98 della Corte di Cassazione-2° Sezione Penale e la Sentenza n. 1784/00 della Corte d'Appello di Firenze-I Sezione Penale.

L'ordinanza del T.A.R.-Toscana è semplicemente l'accoglimento dell'istanza di sospensione dell'esecutività del provvedimento di ripristino dei luoghi (rimozione dei cancelli, installati sulle strade vicinali), emesso dal Comune di Manciano, in attesa dell'esito del giudizio. In essa di legge che sussistono i motivi per la concessione di detta misura cautelare, in considerazione dell'esistenza di un fondo chiuso e del danno che potrebbe derivare a tale istituto dalla rimozione dei cancelli (cioè dalla

materiale apertura del fondo chiuso). Ad oggi il giudizio, relativo alla richiesta di annullamento del provvedimento del Comune di Manciano, non è ancora concluso.

La sentenza n. 6820/98 della Corte di Cassazione è la decisione del ricorso, proposto da Marcello Pallini, avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Grosseto aveva respinto la richiesta di riesame del sequestro preventivo di un cancello (cancello insistente su una delle strade vicinali in questione). La Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata ed il decreto di sequestro, in quanto il Pallini è proprietario e compossessore del terreno, sul quale insiste la strada, e, conseguentemente, non è configurabile il reato ipotizzato di invasione di terreni (art. 633 c.p.); ciò indipendentemente dall'eventuale abuso nell'utilizzo del bene.

La sentenza della Corte d'Appello di Firenze contiene l'assoluzione di Marcello Pallini dai reati, di cui agli artt. 633 e 639 bis c.p. perché il fatto non sussiste. In altre parole la Corte d'Appello ha ritenuto non sussistere il reato di invasione di terreni (art. 633) destinati ad uso pubblico (639 bis), poiché il Pallini è proprietario e compossessore o detentore del terreno su cui insiste la strada vicinale. Affinché fosse configurabile il detto reato, sarebbe stata necessaria l'altruità del bene (strada).

Di tutta evidenza è che nessuno dei detti provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria ha mai deciso in ordine all'uso della strada o alla legittimità della chiusura della stessa in relazione alla sua destinazione ad uso pubblico e, quindi, alla sua trasformazione da "vicinale ad uso pubblico" in "privata". Il T.A.R.-Toscana non si è ancora pronunciato sulla legittimità dell'ordinanza del Sindaco di Manciano e l'Autorità Giudiziaria Ordinaria ha semplicemente escluso la rilevanza penale della condotta del Pallini.

Concludendo, si può affermare che gli atti, esibiti dalla "Agricola Diaccialone", non rappresentano un ostacolo ad eventuali provvedimenti dei Comuni di Capalbio e Manciano in ordine alle strade vicinali.